

Foglio Patti e Condizioni

SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA CONTABILE E FISCALE PER LA DURATA DI 36 MESI. CIG n. Z3933D8C4E

| | |
|---|---|
| Denominazione e indirizzo della Stazione Appaltante | ASST Nord Milano, viale Matteotti n. 83 20099 Sesto San Giovanni (MI) |
| Termine ultimo per la presentazione della documentazione | Ore 13:00 del giorno 24.11.2021 |
| Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti | Ore 13:00 del giorno 17.11.2021 |
| Responsabile Unico del Procedimento | Ing. Federica Olivei |
| Tratta la pratica | Dott.ssa Irene Silvia Peschiera 02/5799.8849 - irene.peschiera@asst-nordmilano.it Dott.ssa Lucia Antonazzo 02/5799.8856 - antonazzo.lucia@asst-nordmilano.it |

Art. 1. Oggetto del servizio

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento del Servizio di assistenza in materia contabile e fiscale per la durata di 36 mesi.

Il servizio sarà affidato tramite procedura di RDO aperta, esperita su piattaforma telematica regionale Sintel, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Le prestazioni oggetto del servizio, sono di seguito dettagliate:

- a) redazione del Modello Unico Enti non Commerciali nelle articolazioni relative alle seguenti imposte:
 - imposta sul reddito delle società (IRES);
 - imposta sul valore aggiunto (IVA);
 - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- b) supporto all'attività di registrazione delle fatture di acquisto intracomunitario e della dichiarazione da trasmettere all'Agenzia delle Dogane;
- c) Attività di verifica e supporto sulla redazione e trasmissione del modello 770 e DMA;
- d) Dichiarazione IMU, TARI, TASI;

- e) Attività di assistenza a fronte delle istanze che pervengono da enti di controllo esterni in materia contabile, fiscale e contributiva;
 - f) Controllo e verifica degli adempimenti dell'ASST quale sostituto di imposta;
 - g) Costante aggiornamento normativo con attività di formazione specificamente erogata presso i competenti uffici aziendali a fronte dell'emissione di nuove norme in materia contabile, fiscale e contributiva;
 - h) assistenza continuativa telefonica e mediante posta elettronica ed interventi di assistenza in loco, per la risposta a problemi tributari e fiscali relativi alle imposte dirette e indirette, nonché ai correlati adempimenti di tipo contabile e amministrativo, con assolvimento di richieste specifiche anche in loco presso la sede dell'Asst Nord Milano, a seguito di richieste delle necessità contabili e fiscali da parte dell' U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie o altre strutture aziendali;
 - i) comunicazione tempestiva e costante aggiornamento all' U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie delle scadenze stabilite dalla legge per tutti gli adempimenti in materia contabile e fiscale oggetto del presente affidamento;
 - l) Percorso di attuazione per la "Certificabilità del bilancio" di cui alla DGR Lombardia n. 7009 del 31/07/2017, nonché della DGR 30 marzo 2020, N. XI/3014, inerente il completamento del percorso attuativo;
- m) adempimenti presso Agenzia Entrate per imposta di bollo virtuale

Il servizio dovrà essere svolto in piena osservanza alla normativa vigente e secondo le indicazioni impartite dal Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie.

Si precisa che tutte le attività e prestazioni indicate nel presente art. 1 costituiscono obbligazioni contrattuali e come tali pienamente vincolanti per l'operatore economico affidatario.

Art. 1 bis – Requisiti di capacità tecnica professionale ed economica

In ragione della natura, della peculiarità e dell'oggetto del servizio, al fine di garantire un adeguato livello di affidabilità, di possesso di pregressa esperienza nella gestione di servizi identici e/o analoghi a quelli oggetto del presente affidamento (con volumi e complessità analoghe a quelle della Stazione committente) e un adeguato grado di professionalità dell'operatore economico che dovrà assumere il servizio in oggetto - gli operatori concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica professionale ed economica, a pena di esclusione:

- 1) essere in possesso del titolo professionale di dottore commercialista, iscritto all'Albo professionale dei dottori commercialisti;
- 2) avere svolto nell'ultimo triennio (2018 - 2019 - 2020) servizi identici o analoghi a quelli oggetto del presente affidamento (*Servizio di assistenza in materia contabile e fiscale*) in favore di Aziende Sanitarie (ASST o ATS) - tra cui almeno 1 Azienda Sanitaria pubblica con un volume di affari (valore della produzione) non inferiore a € 214.560.000,00 e con un numero di dipendenti non inferiore a n. 2.000 - svolti con buon esito, ovvero senza contestazioni e/o addebito di penali per inadempienze, ritardi e/o negligenze.

A comprova del possesso del suddetto requisito i concorrenti dovranno produrre, nella busta "Documentazione Amministrativa" - come meglio di seguito specificato:

- l'elenco delle principali Aziende Sanitarie (ASST o ATS) presso cui è stato prestato il Servizio di assistenza in materia contabile e fiscale, con l'indicazione dell'oggetto del contratto, dell'importo annuale (al netto di iva e cassa previdenziale), del periodo di durata del contratto,

e con l'indicazione del volume di affari (valore della produzione) e del numero di dipendenti dell'Azienda committente - ovvero produzione dei certificati di regolare e diligente esecuzione del servizio rilasciati dalle Aziende sanitarie committenti, da cui risultino i suddetti elementi (oggetto, importo e periodo di decorrenza del contratto).

Art. 2 - Decorrenza e durata

La durata del servizio è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione.

La ASST si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario ad addivenire all'individuazione del nuovo contraente, per un periodo di 6 mesi, alle medesime condizioni economiche e normative, ovvero a condizioni migliorative per la Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 3 - Periodo di prova

L'aggiudicazione deve intendersi subordinata all'esito positivo di un periodo di prova di tre (3) mesi, decorrenti dalla data di affidamento del servizio. Detto periodo è incluso nella durata complessiva del contratto, stabilita in 36 (trentasei) mesi.

Entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di prova, il DEC all'uopo nominato predisporrà una relazione sull'idoneità complessiva del servizio.

Laddove il periodo di prova dovesse essere positivamente superato, il RUP - su richiesta ed indicazione del DEC - ne darà formale comunicazione alla società aggiudicataria la quale sarà, pertanto, autorizzata alla prosecuzione del servizio. Detto periodo verrà computato nella durata complessiva del servizio.

Nel caso, invece, in cui il periodo di prova dovesse sortire esito negativo, l'Ente committente provvederà a:

- predisporre relazione, sottoscritta dal DEC, nella quale verranno indicate le motivazioni sottese al giudizio di inidoneità del servizio, previa contestazione, in contraddittorio tra le parti, delle cause dell'inadeguatezza/negligenza e/o della/e inadempienza/e del servizio effettuato;
- comunicare all'appaltatore - per il tramite del RUP, in esito alla relazione predisposta e consegnata dal DEC - entro il termine di 30 (trenta) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di prova:
- nel caso di gravi inadempimenti che precludono il superamento del periodo di prova, la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.;
- nel caso in cui le carenze riscontrate nell'esecuzione del servizio effettuato non siano di particolare gravità, la concessione di un termine perentorio entro il quale la Società aggiudicataria dovrà ottemperare alle prescrizioni impartite dalla Stazione appaltante ed effettuare tutti gli adempimenti richiesti onde rimuovere le cause ostative alla prosecuzione ovvero alla regolare e diligente esecuzione del servizio; ciò ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell'Amministrazione appaltante;
- affidare il servizio ad altra società, utilizzando, ove possibile ed opportuno, la graduatoria della procedura concorsuale, ai sensi di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

In tale caso, il contratto si intenderà risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

In caso di risoluzione contrattuale, alla società non verrà riconosciuto alcun indennizzo; l'ente committente provvederà unicamente al pagamento delle mensilità relative alle prestazioni regolarmente effettuate sino alla avvenuta risoluzione.

Resta salvo ed impregiudicato il risarcimento delle spese sostenute e dei danni subiti dall'Asst committente ed ogni eventuale ed ulteriore azione risarcitoria. L'aggiudicatario sarà tenuto, in ogni caso, a garantire la prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo soggetto.

Art. 4 - Idoneità tecnica e conformità del servizio

Saranno ritenute idonee solo ed esclusivamente le offerte pervenute per tutte le tipologie dei servizi richiesti (attività specificate nell'art. 1). Quindi non saranno accettate offerte parziali, incomplete e/o sottoposte a condizioni o riserve.

Art. 5 - Opzione di incremento

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione del servizio, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni economiche e normative del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 6 – Valore presunto

L'importo complessivo presunto per l'intera durata contrattuale (36 mesi) è pari a € **31.500,00**, oltre Iva e Cassa Previdenziale, pari a € 39.967,20 Iva (22%) e cassa professionale (4%) incluse. Si precisa che, trattandosi di valore presunto (e non di base d'asta), saranno ammesse anche offerte superiori al predetto valore.

Valore dell'opzione di proroga per 6 mesi: € **5.250,00**, al netto di Iva e Cassa Previdenziale.

Art 6 bis - Criterio di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo complessivo più basso offerto, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 7 - Modifiche e varianti durante il periodo di efficacia del contratto

E' fatta salva l'applicazione dell'art. 106 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., nelle ipotesi e alle condizioni espressamente ivi previste e disciplinate.

Art. 8 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, DOCUMENTAZIONE TECNICA E OFFERTA ECONOMICA

Unitamente all'offerta economica, dovrà essere presentata (nell'apposito campo della piattaforma Sintel "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA") la seguente documentazione:

1. **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) "Allegato 1"** relativo al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura che dovrà essere presentato dall'Operatore economico partecipante, secondo le indicazioni di cui alle note che seguono, in formato pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Busta telematica relativa alla Documentazione amministrativa) accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante (carta di identità o documento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/00);

Nota 1: in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete /GEIE/ Consorzio Ordinario di Concorrenti la suddetta dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative la stessa deve essere presentata, sia dal consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio quale/i esecutrice/i del servizio/fornitura.

Nota 2: in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete /GEIE/ Consorzio Ordinario di Concorrenti la suddetta dichiarazione - al relativo punto "Forma di

partecipazione” – in caso affermativo, lett. a) Specificare il ruolo, dell’operatore economico nel raggruppamento (capofila, responsabile dei compiti specifici ecc.: - dovrà riportare l’indicazione della percentuale dell’appalto eseguita da ogni ditta e la suddivisione delle mansioni fra le singole aziende, specificando pertanto quali tipi di servizi previsti dall’appalto effettuerà, in caso di aggiudicazione, ogni singola ditta.

Nota 3: nel caso di società di capitali con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 80 comma 2, del D.Lgs. n. 80/2016, devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

Nota 4: in caso di **sub appalto**, ai sensi e nei limiti stabiliti all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico (singolo o in Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete /GEIE/ Consorzio Ordinario di Concorrenti) dovrà tra l’altro indicare - nell’apposito spazio messo a disposizione dal DGUE - le parti della fornitura/servizio che si intendono eventualmente subappaltare a terzi.

Nota 5: Il sottoscrittore della dichiarazione è legittimato a dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 con riferimento ai soggetti cessati dalla carica «per quanto a propria conoscenza», secondo le modalità indicate nel DGUE.

Nota 6: in caso di **avvalimento**, l’operatore economico (singolo o in Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete /GEIE/ Consorzio Ordinario di Concorrenti) dovrà rifarsi e uniformarsi a quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, inserendo apposita dichiarazione nell’apposito spazio messo a disposizione dal DGUE. Il concorrente, in tal caso, dovrà altresì presentare nella busta telematica amministrativa la relativa documentazione come richiesta al suddetto articolo 89 del medesimo D.Lgs. Si ricorda che non è consentito, pena l’esclusione: 1) che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria; 2) che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori la Stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alla prestazione oggetto dell’appalto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dei concorrenti si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto.

Nota 7: Procura (qualora necessaria)

Qualora la dichiarazione di cui al “DGUE” nonché all’Allegato 2 del presente Documento, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell’offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scansionata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore oppure idonea documentazione che attesti i poteri del sottoscrittore (es.: certificato camerale). Detta copia della procura o di analoga documentazione dovrà essere inserita/allegata nella busta telematica relativa alla Documentazione amministrativa. L’ASST NM si riserva di richiedere la presentazione dell’originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.

2. Dichiarazione, come da fac-simile “Allegato 2”, da parte del sottoscrittore dell’offerta e/o da parte degli altri, eventuali, soggetti resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art. 46 e 47 ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità di ciascun dichiarante (carta di identità o documento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/00);

Nota: “Modifiche soggettive”: si ricorda che, in caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione societaria, sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la dichiarazione relativa ai requisiti di cui all’art. 80 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - anche con riferimento ai membri del Consiglio di Amministrazione (muniti di rappresentanza legale), ai membri di direzione e di vigilanza e di controllo e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società fusasi nell’ultimo anno (antecedente la data di invio della lettera di invito) ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo;

3. “Allegato 3” Elenco delle principali Aziende Sanitarie (ASST o ATS) presso cui è stato prestato il Servizio di assistenza in materia contabile e fiscale, con l’indicazione dell’oggetto del contratto, dell’importo annuale (al netto di iva e cassa previdenziale), del periodo di durata del contratto, e con l’indicazione del volume di affari (valore della produzione) e del numero di dipendenti dell’Azienda committente - ovvero produzione dei certificati di regolare e diligente esecuzione del servizio rilasciati dalle Aziende sanitarie committenti, da cui risultino i suddetti elementi (oggetto, importo e periodo di decorrenza del contratto).

4. Informazioni inerenti l’attuazione degli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come da “Allegato 4”;

5. L' "Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e D. Lgs. 2018/101", firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente, come da "Allegato 5";

Nota: in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete / GEIE / Consorzio Ordinario di Concorrenti il suddetto modulo deve essere presentato da ciascuna impresa; in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative lo stesso deve essere presentato – sia dal consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio quale esecutrice/i del servizio/fornitura;

6. Copia del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla DGR 1299 del 30.1.2014 in formato pdf., firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente (Allegato 6);

Nota : in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete /GEIE/ Consorzio Ordinario di Concorrenti: tutte le ditte devono apporre sul predetto documento, la propria firma digitale per accettazione; in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative: sia il Consorzio sia la/e impresa/e consorziata/e individuata/e per l'esecuzione della fornitura/servizio devono apporre sul predetto documento la propria firma digitale per accettazione;

7. Il presente "Foglio Patti e Condizioni" sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentate della società.

Nel campo della piattaforma Sintel "**DOCUMENTAZIONE TECNICA**" dovrà essere inserita una relazione riportante la descrizione dettagliata ed esaustiva del servizio fornito, in relazione alle attività dettagliatamente indicate nell'art. 1.

Nel campo della piattaforma Sintel "**OFFERTA ECONOMICA**" della piattaforma Sintel dovrà essere inserita:

1. l'offerta economica complessiva rispetto all'importo presunto, al netto dell'IVA e della cassa professionale, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico;

2. il documento "Dettaglio dell'offerta economica" compilato in ogni sua parte, con la quotazione annua e triennale del servizio al netto di iva e della cassa professionale e al lordo di iva e cassa professionale e con l'indicazione dell'iva e dell'aliquota percentuale inerente la cassa professionale.

Art. 9 - Modalità di esecuzione del Servizio e Responsabilità del Fornitore

Il Servizio dovrà essere svolto in osservanza alla normativa vigente e secondo le indicazioni impartite dal Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie. Il Fornitore dovrà provvedere al ritiro della documentazione presso la U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie qualora necessario e in date da concordare preventivamente con il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie.

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni del contratto e dell'osservanza di tutte le disposizioni normative emanate ed emanande durante la vigenza contrattuale - inclusi eventuali periodi di proroghe - da qualunque autorità comunitaria, nazionale, governativa e regionale.

L'aggiudicatario è direttamente responsabile della regolare esecuzione del servizio e ne risponde civilmente, penalmente ed amministrativamente per eventuali fatti illeciti e conseguenti danni causati dal medesimo o dal suo personale.

Qualora l'appaltatore o chi per esso non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato dalla lettera di notifica, la ASST resta autorizzata a provvedere direttamente a danno dell'appaltatore trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza e chiedendo il versamento della maggiore somma dovuta, qualora l'ammontare della fattura fosse

insufficiente, con obbligo del soggetto affidatario di provvedere al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla richiesta scritta da parte dell'Asst Nord Milano.

In caso di mancata rispondenza del servizio ai requisiti contrattuali, l'aggiudicatario è tenuto ad intervenire subito e rimediare nell'immediato. In caso contrario si procederà secondo le indicazioni dell'**art. 13** (penalità).

Art. 9 bis - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., prima della sottoscrizione del Contratto, l'Aggiudicatario deve costituire idonea garanzia definitiva per il valore pari al 10% dell'importo aggiudicato. Nel caso di ribassi superiori al 10% e minori del 20%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli di ribasso. Nel caso di ribasso superiore al 20% la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Sono fatti salvi i casi di riduzione dell'importo al verificarsi una delle fattispecie previste dall'art. 93 comma 7 D.lgs. 50/2016. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, a copertura dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, nonché per il rimborso di somme che eventualmente dovessero essere pagate in eccesso.

Rimane comunque salvo il diritto al risarcimento della Stazione Appaltante per il maggior danno. La garanzia definitiva è costituita in modo da garantire l'intero periodo contrattuale.

Art. 10 - Responsabilità civile professionale, copertura assicurativa

L'Affidatario è responsabile, a tutti gli effetti, della perfetta esecuzione, del corretto e completo adempimento del servizio conformemente alle condizioni contrattuali, nonché nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge.

Il Professionista incaricato risponderà direttamente di ogni danno che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all'ASST e a terzi nell'espletamento del servizio, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. L'Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

A tale scopo l'aggiudicatario dovrà essere in possesso di adeguata **polizza di assicurazione di responsabilità civile RC professionale** che preveda la copertura dei rischi relativi al servizio svolto, con massimale non inferiore a € 2.000.000,00, e che comprenda la copertura RCT per danni a cose e/o persone, con massimale non inferiore a € 1.500.000,00.

La suddetta polizza dovrà trasmessa in copia all'Azienda committente, prima della stipula del contratto.

L'aggiudicatario si impegna a mantenere in vigore la suddetta polizza per tutta la durata del contratto e fino all'intervenuta cessazione, nei termini di legge, degli obblighi risarcitori in capo all'affidatario stesso.

* * * * *

L'Azienda Appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'appaltatore nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell'ASST.

Art. 11 - Prezzi

I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto, ivi compresi eventuali periodi di proroga e sono remunerativi e comprensivi di tutti gli oneri per dare il servizio completo e a regola d'arte, nonché comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni

oggetto del presente documento (inclusa la quota relativa alla cassa professionale), con l'esclusione dell'IVA.

Art. 12 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l'ASST NORD MILANO si riserva la facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- 1) inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.: il contratto di servizio si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- 2) scarsa e/o scadente qualità del servizio fornito, ovvero inosservanza delle obbligazioni contrattuali o non puntuale e tempestivo adempimento delle stesse;
- 3) negligenze e/o inadempienze del contraente alle obbligazioni contrattuali e alle clausole e condizioni stabilite nel presente atto, nonché agli impegni assunti in sede di offerta, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine di 10 (dieci) giorni, allo scopo assegnato dall'Azienda committente;
- 4) non conformità e/o non corrispondenza del servizio fornito rispetto ai requisiti prescritti nel presente Foglio Patti e Condizioni;
- 6) frequenti e/o reiterati ritardi negli adempimenti e prestazioni richieste;
- 7) gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione committente;
- 8) danni gravi e/o disservizi subiti dall'ASST a seguito di negligenze e/o inadempienze del Fornitore;
- 9) applicazione di 3 (tre) penalità inerenti alla medesima tipologia di disservizio/contestazione derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui al presente documento, assunti dall'aggiudicatario, ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi al Committente un pregiudizio organizzativo e gestionale;
- 10) incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
- 11) subappalto totale o parziale non autorizzato;
- 12) in caso di cessazione di attività, di fallimento, di concordato preventivo - fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - ovvero sottoposizione ad atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- 13) inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
- 14) inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;
- 15) esito negativo del periodo di prova, fissato dall'art. 3 del presente Foglio Patti e Condizioni;
- 16) la violazione da parte del Contraente, del Codice Etico approvato dall'ente committente e pubblicato sul sito aziendale e la violazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con DGR Regione Lombardia 30 gennaio 2014 n. X/1299;
- 17) ripetuta partecipazione di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale;
- 18) frode o grave negligenza da parte del contraente, in relazione agli obblighi stabiliti dal presente documento e dal contratto;
- 19) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

In caso di mancata rispondenza del servizio alle prescrizioni contrattuali, l'aggiudicatario è tenuto ad intervenire subito e rimediare nell'immediato.

Nei casi sopra previsti, l'ASST si riserva la facoltà di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro il termine di 10 (dieci) giorni, decorso inutilmente il quale il contratto s'intenderà senz'altro risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., ed in conformità a quanto altresì stabilito dall'art. 108, comma 4, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016; ovvero, nelle ipotesi sopra previste, l'ASST Nord Milano si riserva la facoltà di risoluzione immediata dal contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. In tale ultima ipotesi, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione scritta dell'Amministrazione committente (in forma di lettera raccomandata, ovvero mediante comunicazione trasmessa via PEC o via fax) di volersi avvalere della clausola risolutiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

In tutti i casi di risoluzione la società avrà diritto unicamente al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti.

Il presente contratto sarà inoltre risolto, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 108, comma 2, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016.

Ai sensi dell'art. 30, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, *“per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”*.

* * * * *

Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ex art. 1456 Cod. Civ. - che si verificherà dietro semplice comunicazione scritta dell'ASST Nord Milano - la violazione da parte del contraente delle obbligazioni poste a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali.

Il Contraente, a tal proposito, dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare rispetto agli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.

La tolleranza da parte dell'ASST di inadempimenti del contraente ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dal presente rapporto contrattuale non rappresenterà acquiescenza, né potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.

E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'ASST in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.

Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, l'ASST avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.

Art. 13 - Penalità

In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione del servizio, ovvero di inadempienze e/o negligenze, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, la ASST potrà:

- effettuare l'acquisto del servizio presso terzi, in danno dell'aggiudicatario inadempiente, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;
- applicare una penalità nella misura del 2% del valore complessivo del contratto netto, per i servizi non eseguiti o non idonei;
- applicare una penalità nella misura del 2% del valore complessivo del contratto netto, per i servizi eseguiti in ritardo, per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze stabilite dalla legge, per tutti gli adempimenti in materia contabile e fiscale oggetto del presente affidamento, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito dall'Asst Nord Milano e degli oneri che ne derivino (a

titolo esemplificativo e non esaustivo: pagamento di sanzioni e interessi e qualunque altra somma a qualsiasi titolo eventualmente dovuta e/o richiesta all'Asst Nord Milano).

In caso di acquisizione in danno del servizio presso terzi, la ASST è obbligata a darne comunicazione all'aggiudicatario inadempiente entro il termine di 30 (tenta) giorni mediante Posta Elettronica Certificata.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali e per l'applicazione delle penali, la ASST potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento sull'importo delle fatture ammesse al pagamento, in attesa di liquidazione.

Art. 14 - Piano triennale di prevenzione della corruzione e Patto di integrità

L'Amministrazione Contraente, i concorrenti e l'Aggiudicatario sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

A tal fine l'appaltatore con la partecipazione alla presente procedura si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 del codice civile, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'affidatario con la sottoscrizione del contratto attesta, altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del D.Lgs n. 165/2011 e dell'art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda committente nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'aggiudicatario, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione" adottato dall'ASST committente (capofila) e pubblicato sul relativo sito internet aziendale.

L'affidatario, con la partecipazione alla gara, dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000:

- di aver preso visione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione" dell'Azienda committente, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e responsabili degli Enti.

La ditta, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'ASST e pubblicato sul sito internet aziendale.

La ditta aggiudicataria s'impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299.

Detto Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione Contraente, il/i concorrente/i e l'aggiudicatario/gli aggiudicatari, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell'espletamento ed in occasione della presente procedura e della stipula ed esecuzione del/i rispettivo/i contratto/i.

Il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto.

Il concorrente:

- a) esprime l'impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a quanto disposto dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, assumendosi le relative responsabilità;
- b) prende atto che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ha l'onere di pretendere il rispetto da parte dei propri subappaltatori e sub affidatari degli obblighi previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e che la violazione dello stesso da parte di detti subappaltatori e sub affidatari è causa di risoluzione del Contratto;
- c) prende, altresì, atto che la violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite all'articolo 4 del medesimo Patto.

La ditta è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico aziendale e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

Art. 15 - Recesso

L'ASST si riserva il diritto di recedere dal contratto, senza alcun onere e/o indennizzo in favore della società affidataria, nelle seguenti ipotesi:

- qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), o l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA S.p.A.) attivassero una convenzione in merito all'erogazione di servizi comparabili a quelli oggetto della presente acquisizione. Nell'ipotesi di recesso anticipato dal contratto, saranno riconosciuti i corrispettivi dei servizi regolarmente eseguiti;
- qualora durante la vigenza del contratto fosse riscontrato che i prezzi di riferimento per la medesimo servizio indicati dall'ANAC e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) siano inferiori rispetto a quelli offerti in sede di RDO e il fornitore non sia disponibile alla rinegoziazione dei prezzi, al fine di adeguarli a quelli suindicati.

L'Azienda committente si riserva inoltre la facoltà di recesso anticipato dal contratto, senza il riconoscimento di oneri e/o indennizzi in favore del Fornitore, nel caso di modificazioni organizzative e gestionali aziendali, riorganizzazione e/o ristrutturazione dell'ASST Nord Milano, ovvero cambio di metodiche che facciano venire meno la necessità del servizio oggetto del presente contratto, senza che il contraente possa nulla pretendere in merito, ad alcun titolo.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive

La società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di RDO.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico

bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di RDO, che sarà fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

La ditta aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'ASST contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

Art. 17 - Rendicontazione, fatturazione e pagamenti

La società affidataria provvederà ad emettere, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite al servizio, regolarmente eseguito, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate. Il servizio sarà fatturato con cadenza trimestrale.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Nord Milano devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione Ente | Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano |
| Codice Ipa | asstnm |
| Codice Univoco Ufficio | 6XU320 |
| Nome dell'Ufficio | Uff_eFatturaPA |
| Cod.fisc.del Servizio di F.E. | 09320420962 |
| Partita Iva | 09320420962 |

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)

3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le fatture elettroniche, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 ter, comma 6 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 dovranno, altresì, riportare, nella sezione all'uopo dedicata, i dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto che, nel tracciato della fattura elettronica stessa, è rappresentata con il blocco < CodiceArticolo> così articolato:

CodiceTipo: indica la tipologia di codice articolo (i.e.: TARIC, CPV,EAN,SSC,...);

CodiceValore: valore del codice articolo corrispondente alla tipologia.

Le informazioni di cui sopra sono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi previsti dalla data di ricevimento ed accettazione della fattura emessa e, pertanto, si ritengono obbligatorie.

L'imposta di bollo, qualora dovuta, dovrà essere assolta con modalità virtuale (D.M. 17.06.2014).

Gli Enti "non profit" privi di partita Iva non sono tenuti ad emettere fattura elettronica.

L'ASST Nord Milano ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l'esecuzione dei pagamenti. La società affidataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A.

L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

"SPLIT PAYMENT" –art. 17 ter del DPR n. 633/1972

e i pagamenti da parte dell' Azienda, per l'acquisizione di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento dell'IVA direttamente all'Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Con la Legge n. 190/2014 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:

Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici-nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17;

Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3, lettera a) – nuova lettera d-quater) del comma 6 dell'art. 17.

Per l'anno 2015 e per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di "REVERSE CHARGE" si chiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:

"IVA DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/1972".

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge. La liquidazione

della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

Al fine di consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo del servizio effettivamente reso per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione dello stesso con indicazione dell'importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate. La U.O.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle fatture in base ai prezzi pattuiti dal contratto, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (Tracciabilità dei flussi finanziari); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione della fornitura/del servizio da parte della ditta affidataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura/il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale, da parte dell'affidataria: del presente Documento, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Azienda committente, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ASST Nord Milano in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto affidatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

L'Amministrazione committente si riserva, al riguardo, di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della suddetta documentazione contributiva; tale situazione interrompe i termini per il pagamento. In caso di riscontrare irregolarità, l'Azienda committente procederà secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 18 - Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell'affidatario, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il ricorso al subappalto è regolamentato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 19 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore

Nel caso di fallimento dell'appaltatore, l'Amministrazione committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Se l'appaltatore è un raggruppamento o associazione temporanea d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del suddetto Decreto.

Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornitura, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l'ASST di ricorrere ad

azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni. In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore l'ASST, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuovo soggetto subentrante. Resta salva la facoltà di cui all'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016, nel caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

Art. 20 - Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti anche in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, le parti, rinunciando agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c, concordano sin d'ora di eleggere, quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Monza, competente per l'ASST Nord Milano.

Si esclude in qualsiasi modo la competenza arbitrale.

In caso di contenzioso, si applicano, oltre alla normativa contenuta nel D.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo) così come modificata ed integrata dal D.lgs. 50/2016, le disposizioni contenute nei Capi I e II del Titolo I, Parte VI del D.lgs. 50/2016 citato.

Art. 21 - Rinvio altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente documento, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella legge n. 120/2020 come modificata dal D.L. 77/2021 convertito con modifiche in Legge n. 108/2021, nel D. lgs. 159/2011, nella L. 135/2012 e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente richiesta di offerta non è vincolante per l'ASST Nord Milano la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, modificare in tutto o in parte, revocare, annullare e/o sospendere la procedura, ovvero di non procedere all'aggiudicazione, ovvero di aggiudicare parzialmente il servizio, senza che il concorrente possa nulla pretendere in merito, ad alcun titolo, neppure risarcitorio, di indennizzo, o altro.

Resta in capo all'aggiudicatario l'onere di assolvimento dell'imposta di bollo, in conformità a quanto disposto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96 del 16.12.2013.

Responsabile unico del procedimento: Ing. Federica Olivei

Si rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

Sottoscrizione digitale per accettazione da parte del legale rappresentante della società (o da persona munita da comprovati poteri di firma)

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva specificamente il contenuto degli articoli 3, 5, 7, 9, 9 bis, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20.

Sottoscrizione digitale per accettazione da parte del legale rappresentante della società (o da persona munita da comprovati poteri di firma)

Il Responsabile U.O.C. Provveditorato Economato
F.to (ing. Federica Olivei)

Tratta la pratica:
dr.ssa Irene Silvia Peschiera
Tel. 02/5799.8849- Fax 02/5799.8857
e-mail: irene.peschiera@asst-nordmilano.it

Avvertenza: il presente Foglio Patti e Condizioni dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, o da procuratore speciale ovvero da persona dotata di poteri di rappresentanza legale della società e dovrà essere inviato unitamente all'offerta.